

268. Decreto legge 30 giugno 1994 n. 421. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere dell'ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 1 luglio 1994 n. 152, è entrato in vigore l'1 luglio 1994, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'ambito temporale di protezione dei diritti relativi all'utilizzo delle opere dell'ingegno nonché di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana seguente decreto legge:

7. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. – 1. È elevato a 70 anni il termine di protezione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, prevista dagli articoli 25, 26, 27, 27bis, introdotto dall'art. 4 del citato decreto legislativo 518 del 1992, 31, 32, così come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, e 32bis, introdotto dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 del 1979, della medesima legge n. 633 del 1941.

2. Al prolungamento del termine di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori o loro eredi o legatari ed i rispettivi cessionari, gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. La sfera di applicazione del presente articolo è definita dal titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

9. Entrata in vigore. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.